

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Licenziamento

R.G.N.7107/2023

Cron.

Rep.

Ud 22/10/2025

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE	- Consigliere-
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	-Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7107-2023 proposto da:

LOMBARDO MADDALENA, LOMBARDO ROSA, rappresentate
e difese dall'avvocato ANTONIO DE MARTINO;

- ricorrenti -

contro

CO.SER.MA. COOPERATIVA SERVIZI MANUTENZIONE
S.R.L. (già COOPSEMA S.C. a R.L.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARCO ALFIERI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4337/2022 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 13/01/2023 R.G.N. 2517/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

2025

4363



FATTI DI CAUSA

Numero registro generale 7107/2023

Numero sezionale 4363/2025

Numero di raccolta generale 29347/2025

Data pubblicazione 06/11/2025

1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, l'impugnativa del licenziamento intimato a Maddalena e Rosa Lombardo il 23 gennaio 2020 dalla CO.SER.MA Cooperativa Servizi Manutenzioni s.r.l.

2. In sintesi, la Corte di Appello ha rilevato che, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, non poteva essere considerata idonea la nota sottoscritta dal solo avvocato Antonio de Martino il 7.02.2020, in assenza di una pregressa procura al difensore sia di una successiva ratifica, pur avendo la Corte concesso termine per esibire il documento.

Nemmeno poteva essere idonea la seconda impugnativa, effettuata con missiva del 27.02.2020, poiché i documenti prodotti non erano idonei a stabilire la prova che il destinatario fosse venuto a conoscenza dell'impugnazione, non essendo provato che il plico fosse giunto a destinazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso le soccombenti con un unico motivo; ha resistito con controricorso l'intimata.

In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. Per impedimento dei relatori le cause sono state tolte dal ruolo l'11 dicembre 2024 e il 9 aprile 2025.

All'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il motivo di ricorso denuncia la “violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. con conseguente falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”; si critica la Corte territoriale per aver ritenuto la mancanza di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

2. Il ricorso è infondato alla stregua del precedente di questa Corte che si è già pronunciato su analoga impugnativa del medesimo difensore (v. Cass. n. 6936 del 2025, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni aspetto qui non esplicitamente affrontato).

Occorre ribadire il principio secondo cui: “L’impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiarare di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c.” (Cass. n. 9650 del 2021).

A tale principio si è attenuta la Corte territoriale che, in ordine alla prima lettera di impugnativa del licenziamento, ha accertato trattarsi di una nota sottoscritta dal solo avvocato de Martino pervenuta alla società il 7 febbraio 2020; ha, inoltre, accertato che la società aveva contestato in giudizio l’esistenza sia di una valida e pregressa procura al difensore e sia di una successiva



ratifica e che nessuna prova era stata fornita dalle lavoratrici, ha quindi ritenuto che la nota fosse priva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 6, della legge n. 604 del 1966.

3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le soccombenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.800,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 22 ottobre 2025.

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Numero registro generale 7107/2023

Numero sezionale 4363/2025

Numero di raccolta generale 29347/2025

Data pubblicazione 06/11/2025

